



Istituto Statale Comprensivo di Porretta Terme
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado
via Marconi, 61 Porretta Terme ALTO RENO TERME 40046 (BO)
tel. 0534/22448 – fax 0534/24414 - e-mail:BOIC832006@istruzione.it

Comunicazione n. 150

Porretta Terme , 25 maggio 2017

Ai Docenti delle scuole secondarie di Porretta
Terme e Castel di Casio
e p/c personale ATA

OGGETTO: Consigli di classe di Giugno (scrutini finali) e adempimenti finali

I Consigli di classe sono convocati **presso la sede dell'Istituto a Porretta Terme** nei seguenti giorni:

MERCOLEDI' 7 GIUGNO CLASSI TERZE PORRETTA

**VENERDI' 9 GIUGNO CLASSI PRIME E SECONDE PORRETTA E
CASTEL DI CASIO TUTTE LE CLASSI (vedi calendario impegni di giugno)**

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione della relazione finale della classe.
3. Operazioni di scrutinio finale.
4. Prove d'esame.
 - a) Eventuale richiesta di prove scritte differenziate per allievi in situazione di certificazione.
 - b) Eventuale richiesta di strumenti compensativi per alunni DSA (prova nazionale INVALSI)

Si riportano di seguito alcune indicazioni inerenti gli scrutini finali:

La valutazione finale degli alunni di scuola secondaria di I grado – scrutini finali ed esame di Stato – è disciplinata dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 59/2004 e dal D.P.R. 122/2009. Il passaggio e l'ammissione degli alunni da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione del comportamento e degli apprendimenti. Ai sensi del citato articolo 11, comma 1, e ai fini della validità dell'anno scolastico, prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, i Coordinatori di classe dovranno accertare per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**, rideterminato eventualmente sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d'anno. Il mancato raggiungimento del limite previsto, considerando tuttavia le eventuali deroghe stabilite dagli organi di istituto, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3 della legge 169/08, in sede di scrutinio viene valutato il comportamento tenuto da ogni studente nel corso dell'anno scolastico, anche in relazione alle attività e agli interventi educativi realizzati fuori della sede scolastica. La valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. La votazione sul comportamento è attribuita collegialmente, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo. L'eventuale insufficienza dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio finale. I Coordinatori sono incaricati di evidenziare per ogni alunno eventuali note disciplinari adottate in corso d'anno.

In relazione alla valutazione finale sul rendimento scolastico degli studenti, a norma dell'art. 3, comma 3 della citata legge, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. I voti numerici devono essere riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli allievi. **La scala decimale deliberata dal Collegio dei Docenti deve essere utilizzata in sede di scrutinio in egual misura da tutti i docenti al fine di garantire il principio di omogeneità.** Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva venga deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento preventivati, si provvederà ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultima alle famiglie.

L'ammissione alla classe intermedia del periodo didattico biennale avviene in via ordinaria e può essere diniegata esclusivamente con decisione assunta collegialmente dai docenti della classe in casi motivati. A tal fine i componenti del Consiglio di Classe che propongono la non ammissione degli alunni alla classe successiva dovranno verbalizzare i mezzi esperiti negli interventi particolari (recupero e/o sostegno) messi in opera nei confronti dei suddetti alunni, nonché un giudizio analitico che evidenzi il mancato raggiungimento di definiti prerequisiti in assenza dei quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento.

In premessa, tuttavia, è bene ricordare che si concepisce la non ammissione:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.

Per quanto esplicitato si raccomanda una valutazione trasparente, ragionevole, rigorosa e puntuale che, anche in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi, tenga conto di documentati processi di miglioramento sia negli apprendimenti disciplinari che nel comportamento.

La valutazione degli alunni con disabilità e con DSA sarà effettuata ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 122/2009 e successive integrazioni. Per le classi terze con alunni DSA è opportuno che il consiglio preveda strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi da adottare durante le prove d'Esame.

Il consiglio di classe delibera l'ammissione degli alunni all'Esame di Stato formulando un giudizio di idoneità, espresso in decimi, che tenga conto del percorso compiuto dallo studente nel corso del triennio. Il giudizio, debitamente motivato, deve essere opportunamente verbalizzato. In caso di valutazione negativa viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

Gli scrutini finali avvengono secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione o di attività alternativa.

Si raccomanda l'apposizione delle firme di tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe sui documenti relativi alle operazioni di scrutinio, ivi compreso il "tabellone" con i risultati della classe.

Le sedute di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente della classe da lui delegato.

In sede di scrutinio il Coordinatore proporrà la relazione finale del Consiglio di Classe; dopo la lettura, il documento, eventualmente modificato, verrà approvato collegialmente. Una copia della relazione finale riguardante le classi terze sarà successivamente consegnata al Presidente della Commissione d'Esame unitamente ai programmi svolti (da raccogliere in un plico a parte).

Per la valutazione del rendimento scolastico nelle singole discipline, ciascun docente propone la propria valutazione per ogni alunno, il Consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato con un voto numerico espresso in decimi. In caso di disaccordo, si effettuerà la votazione palese che dovrà essere accuratamente verbalizzata. Dovrà altresì essere descritta nel verbale una insufficienza riportata a sei mediante voto consiliare.

E' necessario elencare nominativamente nel verbale di scrutinio gli alunni "Ammessi" e quelli "Non ammessi" precisando quali decisioni siano state prese "a maggioranza" e quali "all'unanimità". Le "Non ammissioni" andranno puntualmente motivate.

Prima di procedere allo scrutinio per ciascun alunno occorre validare l'anno scolastico (art. 11 comma 1 D.Lgs. n.59/2004) indicando accanto al nominativo il numero delle assenze. Il Consiglio può, per singoli casi eccezionali e in relazione ai criteri adottati, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite delle assenze.

In sede di scrutinio delle terze classi il Consiglio avvanzerà richiesta di prove differenziate per gli alunni certificati e di strumenti compensativi per gli alunni DSA (formato word e/o mp3 della prova nazionale INVALSI) . Tale richiesta dovrà essere a suo tempo autorizzata dalla Commissione esaminatrice.

Si ricorda infine che tutto il personale della scuola ha il dovere di mantenere **il segreto d'ufficio**, che comprende anche l'obbligo di non fornire preventivamente a terzi informazioni su atti ed operazioni degli Organi Collegiali.

Gli orari indicati per la valutazione finale di ogni classe non possono essere considerati tassativi, in quanto subordinati ai tempi necessari per confrontare opinioni, deliberare i voti, definire il giudizio globale e/o d'idoneità.

Comunicazione alla famiglia

Il coordinatore provvederà a comunicare **a mezzo fonogramma** alla famiglia la non ammissione in un momento antecedente alla pubblicazione dei risultati e convocando i genitori per dare comunicazione della motivazione della decisione assunta dal Consiglio di classe.

Adempimenti finali: si ricorda ai docenti che entro **sabato 3 giugno** le relazioni finali vanno caricate sul registro elettronico nella sezione Condivisione documenti (per le classi terze una copia cartacea è da inserire nella cartetta in sala insegnanti, unitamente al Programma effettivamente svolto firmato dagli alunni). Si ricorda inoltre che, dopo tale data non sarà più possibile modificare le valutazioni sul registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Emanuela Cioni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2, D.Lgs.n.39/1993

